



ISTITUTO COMPRENSIVO “FERNANDA IMONDI ROMAGNOLI”

Scuola dell'Infanzia “Anna Malfaiera” - Scuola dell'Infanzia “Piazza Miliani” Scuola Primaria “Allegretto di Nuzio” - Scuola Primaria “Carlo Collodi” Scuola Secondaria di I° grado “Gentile da Fabriano

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 98/21 del 5/11/2021

INDICE

Premessa	2
Obiettivi del protocollo	3
Riferimenti normativi	3
La legge 29 maggio 2017 n. 71 e Linee guida 2021.....	3
PARTE I	
Definizione di Bullismo	4
Definizione di Cyberbullismo	5
Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo	6
Tipologie di Cyberbullismo	7
PARTE II	
Le responsabilità e le azioni della scuola	
a) La Prevenzione	8
b) Compiti delle varie figure coinvolte	9
c) Le misure preventive	10
d) L'intervento sui casi accertati: gestione, valutazione, interventi, sanzioni e monitoraggio	11
e) Collaborazione con enti esterni.....	13
CONCLUSIONI	14
Normativa di riferimento e sitografia	
- Legislazione di riferimento	15
- Sitografia utile	15
APPROFONDIMENTI	16
1. La responsabilità	17
2. Come e quando applicare sanzioni disciplinari	17
3. Rilevanza civile e rilevanza penale	17
4. Il ruolo e i compiti dell'Autorità giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale dei Minorenni	18
5. Quali sono gli estremi per procedere alla denuncia penale o alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria?	18
6. Come presentare la denuncia	18
7. Procedibilità d'ufficio e a querela di parte	19
8. Ruolo e competenze del Tribunale per i Minorenni	20
9. I servizi sociali.....	20
ALLEGATI	22
1.Regole per navigare sicuri e non incappare in brutte sorprese	23
2.Indicazioni per la navigazione sicura e consapevole dei minori in internet	24

Premessa

L'Istituto Comprensivo "F. Imondi Romagnoli" si propone - in un clima di convivenza democratica e nello svolgimento del primario ruolo educativo della Scuola- di favorire condizioni di benessere adeguate all'insegnamento e all'apprendimento, garantendo la valorizzazione delle persone ed il contrasto al disagio, all'emarginazione e all'esclusione, dando un chiaro segnale di esplicita non accettazione delle prepotenze tra studenti.

Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale dell'Istituto Comprensivo "F. Imondi Romagnoli" e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l'organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali le varie forme di supporto agli alunni. Tale indirizzo è parte sostanziale dei Patti di Corresponsabilità Educativa per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I° grado, documenti già redatti dall'Istituto e in cui Scuola e Famiglia si impegnano eticamente a sostenere i reciproci ruoli.

L'Istituto opera nei tre ordini di studio (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) attraverso attività di classe miranti alla prevenzione e fa uso di provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che vengano meno alle norme contenute nei Regolamenti di Disciplina della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado, così come integrati e specificati dal presente Protocollo.

Con l'evolversi delle tecnologie e con l'espansione della comunicazione on-line e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. I "bulli", infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive e inoltre, la facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente ai cyberbulli anche di potere agire nell'anonimato e con una risonanza maggiore.

Per questo la scuola ha un compito essenziale nel vigilare e nell'educare, affinché questi fenomeni si sviluppino sempre meno, arrivando a lavorare perché si diffonda sempre di più "un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso di comunità, alla responsabilità collettiva". Come ricordano le linee di orientamento ministeriali, riguardanti le azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo: "alle scuole, infatti, quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate".

Obiettivi del protocollo

I docenti dell'Istituto comprensivo "F. Imondi Romagnoli", intendono cogliere l'invito derivante dalle recenti indicazioni ministeriali.

Per questo, si è predisposto un protocollo che si pone i seguenti obiettivi:

1. incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra: alunni, docenti, personale Ata e famiglie;
2. individuare e disporre di modalità di prevenzione al fine di contrastarlo;
3. definire le modalità di intervento nei casi in cui esso si espliciti;
4. agire in modo da aumentare le competenze civiche e di cittadinanza per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare l'accettazione di sé e dell'altro nel pieno rispetto della diversità e delle regole di convivenza.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

Riferimenti normativi

-Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

-Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

-Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

-Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

-Direttiva MIUR n. 1455/06;

-D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

-Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

-Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

-Legge 29 maggio 2017 n. 71;

-Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017;

-Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

-Artt.2043-2047-2048 Codice civile;

-Le "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo" - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

La legge 29 maggio 2017 n. 71 e Linee Guida del 2021.

La **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**" introduceva le seguenti novità:

- definizione di «cyberbullismo»;
- contrasto del fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche;
- oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet;
- ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo;
- **ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal

fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonizione cessano al compimento della maggiore età;

- piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le Linee guida 2021 integrano la precedente normativa.

Ecco i principali punti innovativi:

- Focus sul Progetto Safer Internet Centre-Generazioni Connesse
- Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo
- Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo)
- Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”
- Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi
- Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo
- Suggerimenti di protocolli d’intervento per un primo esame dei casi d’emergenza
- Ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico
- Uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell’altro.

PARTE I

Definizione di bullismo

Il bullismo è un atto di aggressione consapevole e volontario, perpetrato in maniera persistente ed organizzata da uno o più individui nei confronti di uno o più soggetti, caratterizzato dall’intenzione di far del male e dalla mancanza di empatia. È un tipo specifico di violenza, che si differenzia da altri comportamenti violenti che un alunno può subire o esercitare in un dato momento, poiché è parte di un processo ben definito con quattro caratteristiche altrettanto ben definite che ne aumentano la gravità.

1. Non si limita ad un avvenimento isolato, ma si ripete e si protrae per un certo periodo, con il rischio di aggravarsi progressivamente.
2. Si produce in una situazione di disuguaglianza fra chi lo esercita e la vittima, a causa del fatto che il “bullo” è generalmente appoggiato da un gruppo che lo segue nel suo comportamento violento, mentre la principale caratteristica della vittima è che si trova indifesa e non può sottrarsi da sola alla situazione che subisce.
3. Si mantiene, e questa è una caratteristica molto importante, a causa dell’ignoranza, della inconsapevolezza o della passività delle persone vicine agli aggressori ed alla vittima, che non intervengono direttamente: in caso contrario, infatti, se intervenissero alle prime manifestazioni di violenza, queste non si ripeterebbero e verrebbe meno il processo continuativo che caratterizza il fenomeno.
4. Implica di solito diversi tipi di comportamenti violenti: in genere inizia con aggressioni di tipo sociale e verbale, includendo, successivamente, costrizioni e aggressioni fisiche in un’escalation del comportamento violento.

Fra i comportamenti che gli aggressori dirigono alla vittima possono essere evidenziati i seguenti:

- esclusione ed emarginazione;
- aggressione verbale;
- aggressione nei confronti di oggetti di proprietà della vittima;
- aggressioni fisiche;
- costrizioni;
- aggressione sessuale (sia solo verbale che concretizzata con l’obbligo di partecipare a situazioni reali a carattere sessuale).

Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete del bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti telematici (foto, video, email, chat, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Inoltre, proprio perché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi, il fenomeno del cyberbullismo può coinvolgere davvero chiunque, con rapidità e ampia risonanza.

Il “cyberbullo”, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale. Questo anche celandosi dietro falsa identità.

Anche i “cyberbulli” o le “cyberbulle” insultano, minacciano, “picchiano”, ma in un contesto virtuale che rende praticamente impossibile il sottrarsi a tali vessazioni.

A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente infinito, e continuare a rimanere anonimo e, aspetto non trascurabile, può trovare molti sostenitori che, a loro volta, amplificano il suo messaggio di violenza nei confronti della vittima.

Tutto ciò può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non direbbe. E le conseguenze possono essere altrettanto gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non vi è contatto fisico diretto.

Tutto ciò che viene prodotto online rimane senza possibilità di bloccare mai completamente i suoi effetti.

Il cyberbullismo, o bullismo on line, è un’azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi.

Secondo la L. n. 71/17 “... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali...realizzata per via telematica, nonché la diffusione on line il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art.1 c.2).

Tale fenomeno si presenta quindi con alcune caratteristiche ben definite.

- L’apparente **anonimato** genera la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il “cyberbullo” non è del tutto consapevole che è **comunque rintracciabile**.
- **L’indebolimento delle remore etiche**: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia per assenza di feed-back espressivo, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso demonizzandola.
- La tendenza al **disimpegno morale** del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento.
- L’innesto di effetti come quello dell’**imitazione**, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti” anche da parte del pubblico.
- Il cambio di percezione di ciò che è ritenuto **socialmente accettabile**.
- **L’assenza di limiti spazio-temporali**: “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”.
- La **non necessarietà della reiterazione del fatto**: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, **nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante**. Infatti la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato *online*, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo.

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.	<i>Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.</i>
I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.	<i>I cyberbulli possono essere sconosciuti.</i>
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	<i>I testimoni possono essere innumerevoli. Il "materiale" usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un'immagine o un video 'postati' possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.</i>
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.	<i>Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la 'protezione' del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.</i>
I testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo	<i>Gli spettatori possono essere passivi, ma spesso sono attivi e partecipano alle prepotenze.</i>
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	<i>Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.</i>
Gli atti devono essere reiterati.	<i>Un singolo azione può costituire un atto di cyberbullismo.</i>

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono:

- **Il Flaming:** avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre presente, come avviene nel bullismo tradizionale). Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video-giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, minacciano e insultano per ore quelli meno esperti.

- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo.

Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione "one down", subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni" (Pisano, Saturno, 2008).

- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire.

- **Tricky Outing:** l'intento è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi social/digitali.

- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. In altri termini, questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come un severo tipo di punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere".

- **Happy slapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente, il quale è legato al bullismo tradizionale. L'happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche, con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

PARTE II

a) Le responsabilità e le azioni della scuola

Intervenire sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo impone alla scuola di adottare una politica fatta di azioni coordinate capaci di coinvolgere tutte le componenti scolastiche, in modo che tutte le figure adulte (docenti, personale non docente, dirigente, genitori) si assumano la responsabilità del compito educativo nei confronti degli alunni. A questo proposito “il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni”.

Siamo convinti che il modo migliore per contrastare tale fenomeno sia quello di lavorare su un piano educativo/relazionale cioè su quello stesso piano che da sempre e alla base dei valori del nostro istituto. Oltre ciò si disporranno, ove necessario, nei confronti di chi assume comportamenti da bullo o da cyberbullo, delle misure disciplinari e delle misure di intervento che esplicitino come la scuola condanni fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online che offline.

La Scuola deve riappropriarsi della sua autorità educativa, didattica e sociale, creando situazioni formative in cui le aspirazioni, i talenti e le potenzialità di ognuno possano ben manifestarsi, generando, quindi, la motivazione, l’interesse e la partecipazione di ognuno all’apprendimento e alla convivenza come possibilità di inclusione e non di esclusione.

È fondamentale che la Scuola conosca le caratteristiche del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e svolga momenti informativi e di sensibilizzazione sull’argomento a favore degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti.

L’Istituto Comprensivo “F. Imondi Romagnoli” si propone, pertanto, di redigere uno specifico programma, diversificato per i tre ordini scolastici, allo scopo di affrontare positivamente i conflitti e prevenire situazioni di bullismo, favorendo il dialogo, la collaborazione ed il rispetto per la diversità. Attraverso tale programma, in particolare, si intendono perseguire gli obiettivi di:

1. educare gli alunni al riconoscimento della propria dignità e di quella delle altre persone, alla partecipazione e ad una convivenza sana e pacifica;
2. rafforzare l’interesse, la tolleranza, il senso dell’autocritica e dell’empatia e la capacità di mettersi nei panni dell’altro;
3. promuovere un clima collaborativo, che renda gli alunni capaci di superare le situazioni di conflitto in maniera costruttiva;
4. insegnare un’attitudine riflessiva e critica;
5. educare alla diversità, alla multiculturalità e alla differenza di genere valorizzando le differenze e il rispetto di esse. La differenza non deve essere vista come un ostacolo bensì come una possibilità di arricchimento personale e sociale. La valorizzazione delle differenze, dei propri talenti deve contribuire a far sì che ogni persona si senta orgogliosa della propria identità personale e culturale accettando sé stesso e gli altri. È utile continuare a promuovere e sviluppare attività inclusive allo scopo di creare un ambiente in cui chiunque si possa sentire accolto e parte attivo della comunità scolastica di cui fa parte, evitando qualsiasi pregiudizio su genere, etnie, appartenenze religiose, nazionalità o altro;
6. educare all’autocontrollo, al rispetto reciproco e alle norme del vivere civile.

L’obiettivo, di far acquisire al bambino e all’adolescente attitudini di rispetto e di favorire un clima di benessere, deve essere perseguito dall’istituzione scolastica in interazione costante con le famiglie, nel pieno rispetto del Patto Educativo in essere tra di loro, nonché con le autorità locali ed il territorio nel suo complesso, per garantire la sinergia di azione tra attività curricolari e attività extracurricolari.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a:

1. la prevenzione
2. l’intervento nei casi accertati: gestione, interventi e monitoraggio degli esiti, sanzioni.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un **insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte**

tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di **entrare in relazione con gli alunni** fornendo loro informazioni, formazione ed aiuto.

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, ed altre istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli **delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.**

Compiti delle varie figure coinvolte

Il dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti **un referente** per il contrasto al cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo:

- Collabora con gli insegnanti della scuola,
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti,
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo,
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo,
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza,
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale,
- coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (Polizia di Stato, psicologi,....)

Il collegio docenti:

- prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie al personale scolastico;
- promuove azioni di sensibilizzazione al contrasto al bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali.

Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla consapevolezza di sé e degli altri.

Il singolo docente:

- si impegna in azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola per l'acquisizione e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile;
- promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell'utilizzo dei dispositivi digitali e tecnologici di classe (LIM, pc etc...) e relativo accesso al web

- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all'ascolto di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi con il Dirigente Scolastico e con il Referente allo scopo di analizzare e descrivere i fenomeni aggregativi e disaggregativi del gruppo classe;

I collaboratori scolastici:

- vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al Dirigente e al Referente dei fatti di cui sono a conoscenza.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.).

Le misure preventive

La prevenzione si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'Istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra le famiglie e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche.

Gli **interventi di tipo educativo**, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o specifica, cioè predisposta per alcuni gruppi classe, che si esplicano solo dopo aver rilevato il **clima** nelle singole classi e in generale nell'Istituto rispetto alle tematiche e ai comportamenti in questione. La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti, reperibili nel sito da parte dei docenti, o attraverso l'osservazione dei comportamenti degli alunni.

L'osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono manifestare in ambito scolastico.

Le **vittime** possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei ed isolamento.

D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali **bulli e cyberbulli** sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo o comportamenti crudeli; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

1. l'organizzazione di: eventi, giornate a tema, momenti di confronto nelle classi per sensibilizzare sul tema e su tutte le tematiche relazionali ad esso connesso. In questo senso si prevede la proiezione di filmati a tema o l'organizzazione di incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo o il bullismo su sé stessi e su gli altri;
2. l'educazione trasversale alle competenze sociali e civiche;
3. la promozione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali (psicologi, educatori...) in cui gli alunni acquisiscano le competenze per relazionarsi correttamente attraverso l'ascolto e il confronto con gli esperti;
4. la predisposizione di materiali e di incontri specifici che diano agli alunni regole concrete all'uso dei social network, che suggeriscano buone pratiche e indichino riferimenti da usare in caso di un abuso e che offrano un'informazione sui pericoli che corrono in rete (incontri con la Polizia Postale e più in generale con le Forze dell'Ordine, avvocati ecc.);
5. l'istituzione a scuola di uno sportello di ascolto a condizione che le risorse economiche e di personale lo consentano, aperto a tutte le necessità degli studenti, ma che nello specifico possa supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti;
6. l'implementazione del confronto gli studenti delle classi di passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di Primo Grado attraverso interventi organizzati e promossi dagli stessi allievi;
7. l'inclusione all'interno del regolamento d'Istituto di una parte dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo;
8. l'attuazione di progetti, per favorire la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete;
9. la formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e l'organizzazione e le regole di utilizzo delle aule di informatica.

L'intervento nei casi accertati: gestione, interventi, sanzioni e monitoraggio degli esiti.

Segnalazione

L'Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione di presunti casi che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo è disponibile online nel sito della scuola. Una volta compilato dovrà essere inviato alla Dirigente scolastica ad una delle seguenti mail:

dirigente@imondiromagnoli.edu.it

stefania.tarini@istruzione.gov.it

riservatoalunni@imondiromagnoli.edu.it

Si attiveranno adeguate azioni informative presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni.

Valutazione

Così come indicato dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo del 2021 "In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti: – in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria; – in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al

fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento .”

Interventi

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell'intervento. La Dirigente, di concerto con la commissione e i docenti del consiglio di classe, definirà le azioni da intraprendere.

LIVELLO BASSO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola	Interventi di emergenza con interessamento di enti esterni

Interventi possibili:

- Approccio educativo con la classe
- Intervento individuale con il bullo e con la vittima
- Gestione della relazione all'interno del gruppo
- Coinvolgimento della famiglia
- Supporto intensivo a lungo termine
- Monitoraggio degli esiti

Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo e cyberbullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo, sia al gruppo.

Nei riguardi della prima, saranno necessari interventi di sostegno psicologico che la aiutino ad uscire dalla situazione di vittimizzazione e quindi a diminuire il suo livello di sofferenza.

Nei riguardi del secondo è necessario avviare un processo educativo che mira alla riparazione del danno fisico e/o psicologico arrecato, ad aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità verso le proprie azioni, la competenza empatica. Gli interventi educativi coinvolgeranno anche il gruppo, le figure secondarie come i testimoni passivi e i potenziali difensori, che nell'intervento educativo possono fare la vera differenza.

Sanzioni

È necessario ricordare il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI PER PRIMA INFRAZIONE	SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE	PROCEDURA DI INTERVENTO	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LE SANZIONI
L'alunno è coinvolto in mancanze classificabili tra le tipologie persecutorie qualificate come bullismo	Nota disciplinare. Irrogazione provvedimento disciplinare di sospensione da 1 a 15gg nei casi più gravi (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta	Nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico. Irrogazione provvedimento disciplinare oltre 15gg (per atti di violenza gravi). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Comunicazione del fatto al Dirigente Scolastico corredata da relazione dettagliata. Convocazione tempestiva dei genitori della vittima e del bullo (o di chi esercita la potestà genitoriale). Azioni di supporto psicologico alla vittima e al bullo (Sportello d'Ascolto).	Dirigente scolastico, Consiglio di classe straordinario per sanzioni pari o inferiori a 15gg e/o 5 in condotta. Consiglio d'istituto per sospensione superiore ai 15 gg.

			Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali.	
L'alunno è coinvolto in mancanze classificabili tra le tipologie persecutorie qualificate come cyberbullismo	Nota disciplinare. Sospensione da 3 a 15gg nei casi più gravi (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico, Sospensione oltre i 1.5gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Immediata segnalazione in presidenza corredata da relazione dettagliata. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Azioni di supporto psicologico alla vittima e al bulbo (Sportello d'Ascolto). Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali.	Dirigente scolastico. Consiglio di classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg e/o 5 in condotta. Consiglio d'istituto per sospensione superiore ai 15 gg.
Maggioranza silenziosa: comportamenti omertosi o denigratori, complicità indiretta.	Nota disciplinare. In caso di recidiva sospensione da 1 a 10 gg. Rilevanza affini dell'attribuzione del voto di condotta.	Nota disciplinare e ammonizione del Dirigente Scolastico, Sospensione dai a 15gg. (commisurati alla gravità del reato). Rilevanza ai fini del voto di condotta.	Riportare l'accaduto sul registro di classe. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). Indirizzo allo Sportello d'Ascolto.	Dirigente scolastico. Consiglio di classe per sospensione e attribuzione del voto di condotta.

Procedura

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte della Dirigente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).

Come e quando applicare sanzioni disciplinari?

Gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a **sanzioni disciplinari di tipo riparativo**, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, anche in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria- d.P.R. 21 novembre 2007 n.235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249"(Testo in vigore dal 2 gennaio 2008).

Le competenze in materia disciplinare, se il comportamento trasgressivo è previsto dal regolamento disciplinare d'Istituto, redatto in conformità alle norme sopraindicate, spettano al Consiglio di classe.

Le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari vanno indirizzate all'Organo Regionale di Garanzia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Monitoraggio degli esiti

Verrà effettuato un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi posti in essere, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Collaborazione con enti esterni

La collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ATS di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;

- incontri a scuola con le Forze dell'Ordine e con la Polizia Postale, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento, sulla responsabilità, per contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni.

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del gruppo e del contesto. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto.

Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrire strumenti e modalità per sviluppare competenze emotive e socio-relazionali fondamentali per la vita.

Al fine di mettere a punto una o più strategie contro il bullismo e il cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono: gli insegnanti, il personale Ata e i genitori.

Tutta la comunità educante è chiamata a partecipare e lavorare per la promozione di un'educazione non violenta, rispettosa dei talenti di ognuno e impegnata nella loro valorizzazione e non nella denigrazione o omologazione a stereotipi lontani e vuoti.

La strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, personale scolastico nel suo insieme, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico di tutte le agenzie preposte alla loro educazione in un clima collaborativo e di profondo rispetto reciproco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SITOGRAFIA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
Direttiva MIUR n.1455/06;
D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti e Patto di Corresponsabilità;
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile; Ø artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole, MIUR, 2019;
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. MIUR, 2021.

SITOGRAFIA UTILE

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com>

<http://www.114.it/>

<http://www.azzurro.it/sostegno>

<http://www.azzurro.it/>

La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro <https://azzurro.it/bambini-6-12>,

<https://azzurro.it/ragazzi-13-18/>

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/aiuta-un-amico/>

<https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html>

Approfondimenti

1. La responsabilità
2. Come e quando applicare sanzioni disciplinari
3. Rilevanza civile e rilevanza penale
4. Il ruolo e i compiti dell'Autorità Giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale Minorenni
5. Quali sono gli estremi per procedere alla denuncia penale o alla segnalazione all'Autorità giudiziaria?
6. Procedibilità d'ufficio ed a querela di parte
7. Ruolo e competenze del Tribunale per i Minorenni
8. I servizi sociali

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

1. Culpa del Bullo Minore;
2. Culpa in educando e vigilando dei genitori;
3. Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all' Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Come e quando applicare sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono né sono sostituite da eventuali sanzioni penali se il comportamento violento e prevaricatore si configura come reato, né quelle civili per eventuali danni ingiustamente causati a cose o a persone; queste ultime colpiscono i genitori dei minori che hanno causato tali danni (responsabilità civile oggettiva) o gli adulti che li hanno in custodia. Gli insegnanti hanno una posizione analoga, ma non identica a quella dei genitori. Perché vi sia responsabilità dell'insegnante, l'atto illecito dev'essere commesso dall'allievo durante il tempo in cui è sottoposto alla sua vigilanza (art. 2048, 2° comma cod. civ.). Come il genitore, l'insegnante può liberarsi da responsabilità soltanto dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. Un'ipotesi tipica di responsabilità dell'insegnante si ha quando il fatto si verifica mentre egli si è allontanato dalla classe. Ma la vigilanza dev'essere assicurata all'interno della struttura scolastica anche fuori dalla classe e spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. Com'è noto alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato (art. 28 Costituzione), naturalmente allorché l'istituto scolastico sia statale. Il danneggiato può agire indifferentemente contro l'insegnante o contro lo Stato; di fatto, risponde sempre lo Stato, che può poi rivalersi contro l'insegnante, se questi ha agito con dolo (intenzione) o colpa grave (violazione grave dei doveri che incombono su di lui).

Rilevanza civile e rilevanza penale

Sia per il bullismo tradizionale che per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia l'autore.

Quando l'episodio di bullismo si configura come vero e proprio reato

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé **non** costituisce **reato**, ma **può degenerare in azioni penalmente rilevanti** quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.

Il ruolo e i compiti dell’Autorità Giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale Minorenni

Si conviene che il bullismo non sia reato, ma una forma di mala-educazione, nel senso di non- educazione o educazione distorta del minore al rapporto con gli altri e in particolare all’interazione con coetanei (e anche adulti) nelle formazioni sociali ove si svolge il suo percorso di crescita-formazione, segnatamente scuola, palestre, attività sportive, oratori , centri di aggregazione.

Esso si esplica con comportamenti e atteggiamenti costanti e ripetitivi di arroganza, prepotenza, prevaricazione, squalificazione, disprezzo, dileggio, emarginazione, esclusione ai danni di una o più persone, agiti da un solo soggetto (ma in genere con la complicità o connivenza di altri) o da un gruppo.

I comportamenti definibili “**Bullismo**” possono esprimersi nelle forme più varie e non sono definibili a priori; le caratteristiche che aiutano a individuarli e a distinguerli dallo scherzo, dalle intemperanze caratteriali, dai diverbi usuali nelle comunità giovanili sono, come esposto nel punto 1, la costanza nel tempo e ripetitività, la asimmetria, il disagio della/e vittima/e .

Il reato è una condotta non generica, ma tipica, cioè descritta in modo specifico e dettagliato dalla norma penale, in tutti i suoi elementi, oggettivi (che definiscono l’azione materiale sanzionata dalla legge) e soggettivi (che riguardano il dolo o la colpa di chi compie l’azione).

Esempio:

- se un ragazzo nasconde il giubbotto a un compagno e glielo ridà alla fine della lezione è uno scherzo o un dispetto, e spetterà all’insegnante, caso per caso, valutare se è un atto occasionale, o se è espressione di bullismo, e se e quali provvedimenti assumere;
- se un ragazzo prende di nascosto il giubbotto (o gli occhiali, o il cellulare) di un compagno e se lo porta a casa per tenerlo per sé o per venderlo o comunque per ricavarne un profitto, è reato di furto;
- se un ragazzo costringe con minaccia o violenza un compagno a consegnargli il giubbotto (o gli occhiali o il cellulare), è reato di rapina
- se un ragazzo mette le mani addosso a una compagna o a un compagno e la o lo palpeggia contro la sua volontà è reato di violenza sessuale; se la compagna o il compagno sono consenzienti e il fatto avviene a scuola, forse è un problema di mancanza della più elementare disciplina scolastica che, se non viene subito affrontato con adeguati interventi, può poi degenerare in altri comportamenti non voluti che possono configurare reato di violenza sessuale .

Quali sono gli estremi per procedere alla denuncia penale o alla segnalazione all’Autorità giudiziaria?

La denuncia per reati procedibili d’ufficio

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di **denunciare** all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni **reato procedibile d’ufficio** di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

Un analogo obbligo, detto di **referto**, hanno gli esercenti una professione sanitaria che prestano la loro assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio (art. 334 cod. proc. pen.).

La denuncia e il referto rappresentano un preciso obbligo di legge e la loro omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen.).

Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cod. proc. pen.).

I soggetti obbligati alla denuncia

Soggetti obbligati alla denuncia sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Vi rientrano, pertanto, anche gli operatori scolastici, sia il personale docente che quello amministrativo.

Come presentare la denuncia

La denuncia di un reato va fatta per iscritto, nel modo più accurato possibile, e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore.

Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). Ai sensi dell’art. 332 cod. proc. pen. per **notizia di reato** s’intende **l’esposizione degli elementi essenziali del fatto, il giorno dell’acquisizione del fatto nonché le fonti di prova già note**. Essa contiene, inoltre, per quanto possibile, le generalità, il domicilio e quant’altro utile ad

identificare la persona alla quale il reato è attribuito, la persona offesa, e tutti coloro che sono in grado di riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

Procedibilità d'ufficio ed a querela di parte

Per alcuni reati, la legge rimette alla persona offesa la scelta di **richiedere la punizione** del colpevole; tale scelta viene esercitata attraverso la **querela** (che è, praticamente, una richiesta di punizione).

In mancanza di querela, tali reati non sono procedibili, o meglio, i relativi autori non sono perseguibili dalla giustizia.

Sono punibili a querela di parte quei reati che sono stati ritenuti dal legislatore meno gravi, cioè non tali da destare particolare allarme sociale.

Esempi più ricorrenti: furto semplice (cioè non aggravato da particolari circostanze, quali, ad esempio, la violenza sulle cose, la destrezza, ecc.); ingiuria; diffamazione; percosse; lesioni da cui derivi una malattia con prognosi di guarigione fino a venti giorni.

Esempi invece di reati perseguibili d'ufficio: furto aggravato; rapina; estorsione; violenza privata; violenza sessuale; atti sessuali compiuti con persona di età inferiore a dieci anni; minacce gravi; danneggiamento aggravato.

E' comunque opportuno che la scuola tenga contatti con il commissariato o la caserma CC di zona per avere indicazioni nei casi dubbi.

Si sottolinea l'importanza di attenersi a questo semplice principio, evitando di entrare nella valutazione di merito del fatto accaduto, al fine, eventualmente, di evitare una denuncia: può accadere, infatti, che si ritenga trattarsi di episodio di lieve entità, non particolarmente grave, sporadico, occasionale, involontario. Si può essere portati, pertanto, a non denunciare l'accaduto magari "a fin di bene", ritenendosi impropria o inadeguata, o comunque eccessiva una segnalazione all'autorità giudiziaria.

Ciò va decisamente evitato: la valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete all'autorità giudiziaria; l'obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato del "principio di legalità" che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti, soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e riferimento educativo.

Ricapitolando, **nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'autorità giudiziaria** (o, più semplicemente, come detto, agli organi di Polizia territorialmente competenti).

Nei casi, invece, di commissione di reati perseguibili a querela, non vi è obbligo di denuncia. Si suggerisce, comunque, in tali casi, opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle vittime di reati e delle rispettive famiglie sulla possibilità e opportunità di presentare querela.

In questi casi, quando non vi sia la querela della persona offesa dal reato, è opportuno che la scuola valuti, unitamente al servizio sociale, se non ricorrono gli estremi, nelle azioni dei presunti autori del reato, di comportamenti denotanti una irregolarità della condotta e del carattere, con conseguente segnalazione civile alla Procura per i minorenni.

La scuola, infatti, è comunque "testimone" di ciò che avviene al suo interno e, dunque, anche delle situazioni di difficoltà, disagio, disadattamento, sofferenza dei propri studenti che, ancorché non prodotti da fatti-reato, ovvero prodotti da reati non procedibili, dovrebbero tuttavia mobilitare interventi di sostegno e di rieducazione da parte delle istituzioni.

In tal caso, pertanto, la segnalazione si presenta come situazione non obbligatoria, ma certamente opportuna e consigliata, ed è preferibile sia indirizzata ai servizi socio-sanitari del territorio.

La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una "**irregolarità della condotta e del carattere**", cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella **devianza** vera e propria.

Si ritiene tuttavia che tale passo debba avvenire come *ultima ratio*, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.

La segnalazione alla Procura dovrebbe, invece, avvenire solo dopo che questa prima fase di intervento è fallita, ed è preferibile, in tal caso, che la segnalazione venga trasmessa congiuntamente dal servizio e dalla scuola, e ciò sia per fare in modo che alla Procura pervenga fin dall'inizio un quadro abbastanza completo di informazioni sulla situazione complessiva del ragazzo e del nucleo familiare, e anche per evitare che la scuola venga poi vissuta dalla famiglia come persecutoria o ostile, fatto che potrebbe poi compromettere eventuali interventi di recupero, e creare un clima di diffidenza reciproca tra le varie componenti della vita scolastica.

Ciò che, in definitiva, rileva, e che va opportunamente evidenziato, è il corretto inquadramento della

condotta di c.d. “bullismo” in una specifica figura di reato o meno.

In caso positivo, la fattispecie va trattata come condotta di reato, anche se inserita in un contesto di “bullismo”, con tutte le conseguenze di cui sopra in tema di denuncia.

In caso negativo, l’episodio potrebbe rivelare una condotta “pre-deviante” e, pertanto, vanno attivate le competenze e risorse di contrasto.

La Procura per i Minorenni, se ravvisa nella segnalazione gli elementi per chiedere l’apertura di un **procedimento rieducativo**, propone ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Ruolo e competenze del Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni ha competenza sia **civile**, che **penale**, che **rieducativa**.

Nella **competenza civile** emette, nell’ambito di procedimenti promossi in genere su ricorso della Procura per i Minorenni o di parte, provvedimenti di protezione dei minorenni nelle ipotesi di omissione o inadeguatezza di cure o di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori (praticamente, il Tribunale per i minorenni è il “giudice della potestà genitoriale”).

Nella **competenza penale** giudica i minorenni che hanno compiuto dei **reati**.

Nella **competenza rieducativa** dispone progetti di recupero di minorenni che abbiano evidenziato irregolarità della condotta, cioè un grave disadattamento sociale che prelude alla vera e propria devianza .

Con riferimento alle problematiche di cui ci stiamo occupando, il Tribunale entra in campo nella competenza penale quando la Procura per i Minorenni, a conclusione delle indagini preliminari su un fatto qualificato come reato, chiede che il minore autore del reato sia rinviato a giudizio, cioè sia sottoposto a processo penale.

L’ordinamento tuttavia ha congegnato il processo minorile in modo da dare spazio, all’interno di esso, a interventi rieducativi che possano aiutare il minore a ravvedersi, e a evitare una condanna, e la condanna viene irrogata solo quando tutti questi interventi falliscono.

Nella **competenza rieducativa**, il TM, quando il PM chiede l’apertura di un procedimento rieducativo (detto, anche, in gergo, “procedimento amministrativo”) nei confronti di un certo minore, richiede al servizio sociale di accertare le cause del disadattamento del ragazzo (cause che possono anche dipendere, almeno in parte, da problematiche dei genitori), sente attraverso un giudice delegato il ragazzo e i genitori, e, se ritiene la necessità di interventi, dispone che il servizio sociale attui un progetto di sostegno che ,con il coinvolgimento del nucleo familiare, aiuti il ragazzo a riprendere un percorso di crescita corretto. Può anche disporre il collocamento del minore in comunità, e tale collocamento non è in questo caso una misura penale, ma un intervento rieducativo. Se queste misure ottengono i risultati per i quali sono disposte, il procedimento si chiude dando atto del recupero del minore e con la revoca dei provvedimenti emessi, che comunque cessano con il compimento della maggiore età.

In alcuni casi, quando se ne ravvisa la necessità, se i progetti funzionano, e se il ragazzo consente, gli interventi di sostegno - purchè siano iniziati prima dei 18 anni - possono anche continuare oltre la maggiore età e fino al compimento dei 21 anni.

Purtroppo però il limite degli interventi rieducativi è che, se il ragazzo e la famiglia non collaborano, non vi sono sanzioni, e il TM può alla fine solo dare atto della impossibilità di rieducazione.

Diverso è l’ambito penale, dove il processo, se è accertata la sussistenza del reato e la responsabilità dell'autore, e se falliscono gli interventi rieducativi, comporta alla fine la condanna alla pena prevista dalla legge.

I Servizi Sociali

Il dialogo tra scuola e famiglia per la creazione di un intervento educativo sinergico è necessario e preliminare agli interventi dei servizi psico-socio-educativi presenti sul territorio.

La creazione di un ambito relazionale di scambio reciprocamente propositivo tra scuola e famiglia pone infatti le basi per una presentazione spontanea delle famiglie in difficoltà ai Servizi territoriali e ne facilita l’utilizzo delle risorse. La mancata presentazione spontanea pone, infatti, problemi nell’aggancio tra utenti e Servizi e rende ulteriormente difficile un supporto costruttivo e condiviso con le famiglie.

La scuola qualora rilevi una situazione psico-socio-educativa problematica deve convocare i genitori o gli esercenti la potestà ed informarli delle risorse territoriali a cui possono rivolgersi. Attraverso la modifica dell’art 5 della legge 71/2017 si interviene invece sui poteri - doveri dei **dirigenti scolastici** i quali, una volta venuti a conoscenza di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, sono tenuti ad **applicare le procedure previste dalle suddette linee di orientamento**, a **informare tempestivamente i genitori** o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale e a **mettere in atto iniziative educative** coinvolgendo la classe a cui

appartengono bullo e vittima.

Nei casi più gravi di **condotte reiterate** o se **gli interventi educativi messi in atto non hanno avuto successo** i dirigenti scolastici possono coinvolgere i servizi sociali per **percorsi personalizzati** di assistenza e rieducazione e riferire alle autorità competenti per attivare misure rieducative come la collocazione presso una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico o l'affidamento ai servizi sociali minorili.

La scuola deve quindi avere una mappa dettagliata dei servizi del proprio territorio per facilitare, promuovere e supportare la richiesta delle famiglie ai Servizi Psico-socio-educativi. Come noto l'ente locale dispone tendenzialmente di risorse socio-educative, mentre la competenza psicologica e psicoterapeutica è demandata all'Asl e all'Azienda Ospedaliera.

ALLEGATI

- 1.**Regole per navigare sicuri e non incappare in brutte soprore (indicazioni per gli alunni).
- 2.**Indicazioni per la navigazione sicura e consapevole dei minori su internet (indicazioni per i familiari).

Allegato 1

Regole per navigare sicuri e non incappare in brutte sorprese.

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web;
2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori;
3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numericie di lettere intervallati tra loro, almeno 8 caratteri;
4. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai tuoi genitori.
5. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno.
6. Non prestare il tuo cellulare a nessuno.
7. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente, altrimenti ignoralo.
8. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro;
9. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online.
10. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio.
11. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.
12. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto.
13. Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo-
14. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di Virus inquanto possono essere stratagemmi criminosi.
15. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone sconosciute.
16. Segnala prontamente i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti.
17. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che mettionline è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre.
18. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono davvero tuoi amici;ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente.
19. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli.
20. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso. A tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.
21. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore. Contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video, ecc.) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti d'autore o del copyright e può essere configurato come un reato.

Allegato 2

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI IN INTERNET

Sezione dedicata ai genitori: indirizzi, siti e link utili.

[Http://www.generazioniconnesse.it/site/it/areagenitori/](http://www.generazioniconnesse.it/site/it/areagenitori/)

Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre), <https://www.commissariatodips.it/da-sapere/peri-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-deiminori-su-internet.html>

Telefono azzurro: <https://www.azzurro.it>

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione "Internet e Minori", in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell'Innovazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers. Il Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie nell'uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti.

Scheda di prima segnalazione prepotenze, bullismo, cyberbullismo: scheda utilizzabile da tutto il personale scolastico, dai genitori, dagli alunni, per segnalare episodi di prepotenza ritenuti di grado medio/grave, utile a ricostruire e analizzare il fatto compiuto, scaricabile dal sito dell'Istituto.

Scheda di valutazione approfondita: utile al Referente della Commissione contro il bullismo e il cyberbullismo e al Consiglio di Classe per definire e descrivere in modo dettagliato l'episodio di bullismo o cyberbullismo, e per registrare gli interventi decisi e gli esiti del successivo monitoraggio. Scaricabile dal sito dell'Istituto.

Modello per la segnalazione in materia di cyberbullismo al Garante per la protezione dei dati personali: utile agli ultraquattordicenni e ai genitori degli alunni al di sotto dei 14 anni per richiedere il blocco o l'oscuramento dei dati che possono ledere i possessori minorenni. Scaricabile dal sito dell'Istituto.

Modello istanza di ammonimento: scheda utile a chiedere al Questore l'ammonimento all'autore della condotta molesta reiterata nel tempo. Scaricabile dal sito dell'Istituto